



COMUNE DI COLLESANO

Città Metropolitana di Palermo

REGOLAMENTO

**PER IL RIMBORSO SPESE DI
VIAGGIO PER SOGGETTI
PORTATORI DI HANDICAP
GRAVE AI SENSI DELLA LEGGE
N. 104/92 ART. 3, COMMA 3**

Art. 1

Oggetto e finalità del Regolamento

1. Il presente regolamento disciplina i criteri di accesso all'intervento economico "rimborso spese di viaggio con mezzo proprio per portatori di handicap grave ai sensi della legge 104/92 art. 3, comma 3. Detto intervento è finalizzato a prevenire, superare le condizioni di bisogno, difficoltà sociale e condizione di non autonomia, secondo i principi di pari opportunità, non discriminazione e universalità e di diritti di cittadinanza in coerenza con gli artt. 2, 3 e 38 della Costituzione e con i dettami della Legge Regionale n. 22/1986 "Riordino dei servizi e delle attività socio-assistenziali in Sicilia".

Art. 2

Destinatari

1. I destinatari degli interventi previsti nel presente regolamento i soggetti portatori di handicap grave, ai sensi della legge 104/92 art. 3, comma 3, che effettuano cure riabilitative presso centri terapeutici specializzati, residenti nel Comune di Collesano.

Art. 3

Casi particolari

1. Il servizio sarà erogato ai cittadini che si trovano in una condizione di disabilità grave transitoria e non, certificata ai sensi della legge 104/92 art. 3, comma 3, ma che necessitano di terapie specifiche;

2. Le attestazioni medico-legali per l'accesso al servizio di cui sopra possono essere sostituite dal Verbale della Commissione integrata (legge 4 aprile 2012, n. 35).

Art. 4

Contributo

1. L'intervento economico di cui all'art. 1 del presente regolamento, consiste nel rimborso delle spese di carburante per l'uso dell'auto privata, pari ad 1/5 del costo della benzina e/o gasolio per ogni chilometro percorso;

2. Saranno rimborsate le corse chilometriche di andata e ritorno presso i centri di riabilitazione e/o ospedali che si trovano nell'ambito Provinciale di riferimento (Palermo-Termini Imerese-Bagheria- Cefalù);

3. Tale contributo verrà erogato purché esistano le seguenti condizioni:

- I centri di riabilitazione non provvederanno al servizio di trasporto con mezzi propri;
- Il Comune non possa provvedere direttamente al trasporto perché privo dei mezzi e di personale idoneo.

Art. 5

Modalità di presentazione delle domande

1. I soggetti che intendono beneficiare del suddetto rimborso spese di viaggio, devono inoltrare domanda in qualsiasi mese dell'anno, all'Ufficio dei Servizi Sociali del Comune (preferibilmente avvalendosi del modello predisposto dal Servizio competente), corredata dalla seguente documentazione necessaria:

- Certificazione attestante la sussistenza dell'handicap grave ai sensi dell'art. 3, comma 3, della legge 104/92;
- Prescrizione del programma di attività riabilitativa o di cura effettuato da medici specializzati dell'ASP (non sono tenute in considerazione le prescrizioni del medico di base o privato);
- Certificazione rilasciata dal Centro di Cura e/o Riabilitazione attestante il numero di sedute effettuate, con indicazione dettagliata del calendario dei giorni di accesso;
- Fotocopia del libretto di circolazione del veicolo utilizzato per il trasporto intestato al portatore di handicap o al tutore e/o amministratore di sostegno oppure ad un familiare;
- Fotocopia del documento di riconoscimento in corso di validità, ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. n.445/2000;

2. Le attestazioni medico legali per l'accesso al servizio di cui sopra, possono essere sostituite dal Verbale della Commissione integrata. Il verbale è presentato in copia con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà sulla conformità all'originale, resa dall'istante ai sensi dell'art. 19 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, che dovrà altresì dichiarare che quanto ivi attestato non è stato revocato, sospeso o modificato (legge 4 aprile 2012, n. 35);

3. L'istante nella domanda di rimborso dovrà dichiarare di essere impossibilitato ad utilizzare mezzo pubblico di trasporto.

4. In caso di redazione di graduatoria, per insufficienza di fondi in relazione al numero di richieste pervenute, sarà assegnato il seguente punteggio in base ai criteri sotto elencati:

CRITERI	PUNTEGGIO
Certificazione attestante la disabilità grave L. 104/92 (Art. 3 comma3)	35
Piano terapeutico predisposto dall'equipe multidisciplinare disposto dalla ASL di appartenenza, con attestazione dell'impedimento all'utilizzo di mezzi di trasporto pubblici	25
Certificazione rilasciata dal Centro di cura attestante i giorni di effettiva presenza	15
Indicatore della situazione economica	

equivalente (ISEE) in corso di validità con ISEE da:	
0.0 a 9.000,00	25
9000,00 a 12.540,00	20
Oltre 12.540,00	15
TOTALE	100

Art. 6

Modalità di pagamento

1. Il contributo fissato nella misura di 1/5 del costo della benzina o del gasolio per ogni Km effettuato dal proprio Comune di residenza, sarà aggiornato consultando quadrimestralmente il tariffario ACI dei prodotti petroliferi;
2. Il rimborso sarà effettuato ogni quadrimestre con apposito atto dirigenziale, dopo la verifica della documentazione presentata dall'istante ai sensi dell'art. 5 del presente regolamento, compatibilmente con le risorse finanziarie comunali disponibili.

Art. 7

Motivi di esclusione

1. Non hanno diritto al servizio coloro i quali effettueranno cure riabilitative oltre l'ambito provinciale;
2. Saranno esclusi coloro i quali non presentino la documentazione prescritta dal suddetto art. 5, prevista a corredo dell'istanza.

Art. 8

Malattie rare

1. Con riferimento alle istanze dei soggetti portatori di handicap grave conseguenti a patologie denominate scientificamente "malattie rare", che si pongono al di fuori delle tipologie previste nel presente regolamento, prevedendo centri specializzati posti al di fuori dei parametri chilometrici indicati al precedente art. 4, le eventuali richieste di contributo potranno essere inoltrate ed esaminate del Servizio competente al fine di poter individuare eventuali soluzioni alternative nei limiti imposti dalla legge.

ART. 9

GRADUATORIA

1. Qualora l'Amministrazione per insufficienza di fondi non fosse in grado di soddisfare le richieste, si provvederà a formulare sulla base dei criteri di cui all'art. 5 apposita graduatoria.

2. Avverso l'eventuale determinazione di approvazione della graduatoria sarà ammesso ricorso ai sensi di legge.

Art. 10

Norme finali

1. Il presente regolamento consta di n. 10 articoli ed entrerà in vigore il 15° giorno successivo alla pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune di Collesano.

2. Da tale data, si intendono ad ogni effetto abrogate disposizioni, disciplinari, regolamenti, accordi o protocolli d'intesa inerenti gli interventi di cui al presente regolamento.

3. Tutte le disposizioni integrative e correttive successive, emanate sia dallo Stato sia dalla Regione, troveranno immediata applicazione ai fini del presente regolamento, indipendentemente dalla modifica formale dello stesso.